

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2024

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**DI**

**PHILIP MORRIS**

**MANUFACTURING & TECHNOLOGY**

**BOLOGNA S.p.A.**

**INDICE**

[1. PREMESSA 2](#_Toc163136338)

[*1.1* *Descrizione della disciplina* 3](#_Toc163136339)

[*1.2* *Esonero della responsabilità dell’ente* 24](#_Toc163136340)

[*1.3* *Le Linee Guida di Confindustria* 25](#_Toc163136341)

[2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.A. 27](#_Toc163136342)

[*2.1* *Finalità del Modello* 27](#_Toc163136343)

[*2.2* *Elementi e Struttura del Modello* 28](#_Toc163136344)

[*2.3* *Approvazione, modifica ed integrazione del Modello* 29](#_Toc163136345)

[*2.4* *Destinatari del Modello* 30](#_Toc163136346)

[3. IL PROGETTO “PHILIP MORRIS MTB 231 30](#_Toc163136347)

[4. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E DEI CONTROLLI 32](#_Toc163136348)

[*4.1* *Prima adozione del Modello* 32](#_Toc163136349)

[*4.2* *Successivi Aggiornamenti del Modello* 34](#_Toc163136350)

[4.3 Le attività a rischio 39](#_Toc163136351)

[5. SISTEMA ORGANIZZATIVO 44](#_Toc163136352)

[6. SISTEMA AUTORIZZATIVO 45](#_Toc163136353)

[7. IL CODICE DI CONDOTTA 231 45](#_Toc163136354)

[8. SISTEMA DISCIPLINARE 46](#_Toc163136355)

[9. RISORSE UMANE 47](#_Toc163136356)

[10. ORGANISMO DI VIGILANZA 48](#_Toc163136357)

[*10.1* *Reporting dell’Organismo nei confronti degli organi societari e del Vertice Aziendale* 50](#_Toc163136358)

[*10.2* *Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza* 51](#_Toc163136359)

[*10.3* *Whistleblowing* 53](#_Toc163136360)

[*10.4* *Raccolta e conservazione delle informazioni* 54](#_Toc163136361)

[*10.5 Obblighi di riservatezza dell’Organismo di Vigilanza* 54](#_Toc163136362)

[11. PROCEDURE OPERATIVE 54](#_Toc163136363)

[12. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 55](#_Toc163136364)

[13. LA FORMAZIONE 57](#_Toc163136365)

[14. COMUNICAZIONE DEL MODELLO 58](#_Toc163136366)

ALLEGATI……………………………………………………………………………………………………………………………….59

# 1. PREMESSA

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (di seguito anche “Philip Morris MTB” o la “Società”), appartiene al Gruppo di società facenti capo Philip Morris International (di seguito anche “PMI”), il quale considera un presupposto fondamentale operare sulla base di criteri d’integrità morale e responsabilità sociale, al fine di conseguire con successo risultati operativi di lungo periodo. Per dare concretezza a questi principi operativi, PMI ha adottato diverse azioni, tra le quali la realizzazione di un articolato sistema di *“Compliance”*, al quale tutte le società del Gruppo, compresa Philip Morris MTB, si sono adeguate. Con il termine *Compliance* si intende l’insieme di principi di condotta, sistemi organizzativi e di controllo volti ad assicurare il rispetto dei principi di autodisciplina interni e delle leggi in vigore.

Philip Morris MTB provvede alla produzione, importazione ed esportazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio, vendita e commercializzazione di filtri per prodotti da tabacco, tabacchi lavorati ovvero prodotti contenenti tabacco o comunque contenenti nicotina, nonché delle materie prime occorrenti per la loro produzione nel rispetto delle legislazioni vigenti. È opportuno, dunque, sottolineare che Philip Morris MTB opera in un settore fortemente regolamentato, caratterizzato dalla presenza di un corposo insieme di disposizioni legislative e regolamentari, frequentemente di origine comunitaria, concernenti tanto la lavorazione quanto la vendita, la circolazione e la presentazione dei prodotti.

Philip Morris MTB reputa che onestà, integrità e responsabilità sociale siano dei criteri di valutazione del proprio successo al pari dei risultati operativi. A tal proposito, oltre ad aver adottato il sistema di Compliance di Gruppo, in questa sede la Società si impegna nella riuscita di un ulteriore progetto definito “Progetto 231”, il quale è finalizzato a dare attuazione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito denominato il “Decreto” o “Decreto 231” o “D.Lgs. n. 231/2001”), nonché a definire un modello di controllo capace di conferire sempre maggiore trasparenza alle proprie attività, nella convinzione che tale comportamento sia adeguato a supportare la crescita del business.

## *1.1 Descrizione della disciplina*

Il D.Lgs. n. 231/2001, avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità di natura amministrativa, che si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’Ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti “Soggetti”:

* enti dotati di personalità giuridica;
* società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano inveceesclusi dalla disciplina in oggetto:

* lo Stato;
* gli enti pubblici territoriali;
* gli altri enti pubblici non economici;
* gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., (qui di seguito denominata la “Società” o “Philip Morris MTB”) in quanto Ente provvisto di personalità giuridica, rientra pertanto tra i soggetti ai quali si applica il regime della responsabilità amministrativa di cui al Decreto.

La responsabilità è attribuibile all’Ente ove i reati, indicati dal Decreto, siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all’Ente stesso.

Presupposto fondamentale della responsabilità è, quindi, la sussistenza di un legame funzionale o di subordinazione dell’autore del reato con l’Ente.

L’art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

* i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente (c.d. “soggetti apicali”);
* i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell’Ente è esclusa qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del modello stesso.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, l’esclusione della responsabilità dell’Ente è dipendente dall’adozione di protocolli comportamentali adeguati a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Secondo le Linee Guida di Confindustria sarà altresì configurabile la responsabilità dell’Ente nell’ipotesi di reato commesso anche da consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed in genere da tutti i terzi che agiscono per conto della società nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera.

L’Ente, inoltre, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati *“nell’interesse o a vantaggio della società”* (art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 231/2001), pertanto, non risponderà nell’ipotesi in cui i soggetti apicali od i dipendenti abbiano agito “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001).

La responsabilità dell’Ente non è genericamente riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose previste espressamente dal Decreto (per maggior completezza si rinvia all’Allegato 3 - Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001,contenente la descrizione delle singole fattispecie).

Le prime fattispecie introdotte all’interno del Decreto erano richiamate all’interno degli artt. 24 e 25:

Art. 317 c.p. Concussione.

Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione.

Art. 319-ter, co. 1 e 2 c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319-bis c.p.).

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri[[1]](#footnote-2)

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa aggravata a danno dello Stato[[2]](#footnote-3).

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato[[3]](#footnote-4).

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato[[4]](#footnote-5).

Art. 640-ter c.p. Frode informatica.

L’art. 6 Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante *“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”*, ha poi inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25 bis, con il quale viene ampliata la responsabilità degli Enti anche ai reati di:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464, co. 1 e 2 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

L’ art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, inoltre, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l’art. 25 ter, (che è stato a sua volta oggetto di riforma per effetto della Legge 28 dicembre 2005, n.262 in materia di Tutela del risparmio e del D. Lgs. 39/2010) con il quale il regime di responsabilità degli Enti viene esteso ai seguenti “reati societari” così come previsti e riformulati:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori[[5]](#footnote-6).

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e riserve.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d’interessi

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente con la Legge n. 7/2003 è stato introdotto l’art. 25 quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene ampliata per la commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico di cui agli artt. 270– 307 c.p. Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*” è stato altresì introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-quater 1, relativamente al reato di “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 583 bis c.p.).

Con Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l’art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla realizzazione dei delitti di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), Pornografia virtuale (600-quater.1), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (Art. 600-quinquies c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge 1 ottobre 2012 n. 172 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” ha modificato l’art. 25-quinques ed in particolare i reati di “prostituzione minorile” (prevedendo due distinte fattispecie, aventi ad oggetto, la prima, la condotta di “reclutamento o induzione alla prostituzione del minore di anni 18”, la seconda, di “favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione del minore di anni 18” ovvero della realizzazione di profitto dalle predette condotte) e “pornografia minorile (inserendo lo “spettacolo pornografico” in aggiunta alla già prevista “esibizione” e il “reclutamento o induzione dei minori di 18 a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici” ovvero a trarre altrimenti profitto dagli spettacoli pornografici in cui il minore è coinvolto). In particolare, la legge 1 ottobre 2012, n. 172, ha:

* modificato l’art. 416 c.p. (Associazione per delinquere), attribuendo autonomo rilievo penale alla condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art 600-bis), pornografia minorile (art 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art 600-quater), pornografia virtuale (art 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies), violenza sessuale (art 609-bis), atti sessuali con minorenni (art 609-quater), corruzione di minorenne (art 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art 609-octies), adescamento di minorenni (art 609-undecies).
* modificato l’art. 600-*bis* c.p. (Prostituzione minorile), individuando ulteriori fattispecie sanzionabili (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di danaro o altra utilità);
* modificato l’art. 600-*ter* c.p. (Pornografia minorile), introducendo una nuova fattispecie a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni e con la definizione del concetto di pornografia minorile.
* inserito nel Codice penale l’art. 609-*undecies* (Adescamento di minorenni); colmando il vuoto di tutela penale relativo al fenomeno dell'adescamento on-line (c.d. *child grooming*).

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto l’articolo 25 *sexies* “*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del Mercato*” che ha esteso ulteriormente la Responsabilità amministrativa dell’ente ai seguenti reati:

* Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 D. Lgs 58/98);
* Manipolazione del mercato (articolo 185 D.lgs. 58/98).

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha ampliato il numero dei reati il compimento dei quali può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell’ente coinvolto, ove sussista il carattere di “transnazionalità” della condotta criminosa (inedita sino ad oggi per il nostro ordinamento penale). Tale Legge è stata modificata dall’art. 64 del D.Lgs. 231/07.

I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità e tutti connotati da una notevole gravità, sono[[6]](#footnote-7):

* l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso;
* l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
* il traffico di migranti;
* alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento personale.

La legge 3 agosto 2007, n. 123 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185 ed entrata in vigore il giorno 25 dello stesso mese) ha integrato il D.Lgs. n. 231/2001 con l’art. 25-*septies*, che prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il 14 dicembre 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare la legge 231/07 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001, art. 25-octies) per i reati di:

* ricettazione (art. 648 c.p.);
* riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
* impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Si precisa che [i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente](http://www.complianceaziendale.com/2007/01/riciclaggio-e-reati-con-finalit-di.html) (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti su base nazionale.

La [legge 18 marzo 2008, n. 48](http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08048l.htm) - “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero*” - ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. In particolare, l’art. 7 del provvedimento ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. [24-bis](http://www.complianceaziendale.com/search/label/24-bis) “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” che include le seguenti fattispecie di reato[[7]](#footnote-8):

* accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
* intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
* installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
* danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
* danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
* danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
* danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
* detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
* diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
* documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)[[8]](#footnote-9);
* frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 - “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 e in vigore dal 8 agosto 2009) - ha ampliato il numero dei reati presenti all’interno del D.Lgs. n. 231/2001 con l’inserimento dell’articolo 24-ter (delitti di criminalità organizzata). Quest’ultimo introduce, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, i seguenti reati:

* delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e eliminazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (art. 416 sesto comma c.p.);
* associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del sesto comma c.p.);
* associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
* scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)
* sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
* associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
* delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Si precisa che i reati di associazione a delinquere – semplice o mafiosa – nonché l’associazione per traffico di stupefacenti erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati “transnazionalmente” (ex art. 10 Legge 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 24-ter, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale, tuttavia con un differente regime sanzionatorio (con riferimento alle misure pecuniarie).

I reati di “voto di scambio”, sequestro di persona, nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall’entrata in vigore del Decreto.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e in vigore dal 15 agosto 2009) - modifica l’art. 25- bis del D.Lgs. n. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto l’art 25-bis.1 e l’art 25-novies. In particolare, le novità riguardano:

* la nuova formulazione dell’art. 25-*bis* (“*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*”) che prevede l’introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura. Le modifiche nel corpo dell’articolo prevedono l’introduzione dei seguenti reati di:
  + contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  + introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
* l’introduzione dell’art. 25-bis.1 (“*Delitti contro l’industria e il commercio*”). Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono:
  + turbata libertà industriale e del commercio (art. 513 c.p.);
  + illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  + frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  + frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  + vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  + vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  + fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
  + contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quarter* c.p.).
* l’introduzione dell’art. 25-novies (“delitti in materia di violazioni del diritto d’autore”). La norma contempla alcuni reati previsti dalla Legge 633/1941 a protezione del diritto d’autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio, le duplicazioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato di prodotti senza la preventiva comunicazione alla SIAE.

La legge 3 agosto 2009 n. 116 - “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 e in vigore dal 29 agosto 2009) - introduce nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-novies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art 377-bis c.p.), modificato in art. 25-decies con il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011.

Il reato in oggetto è già contemplato nel catalogo dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001, se commesso come “transnazionale” (ex art. 10, Legge 146/2006). La nuova formulazione prevede la rilevanza del medesimo reato anche se commesso solo su base nazionale.

Il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 01 agosto 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011), al fine di ottemperare a quanto previsto dalla “direttiva europea 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente”, nonché della “direttiva europea 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-undecies - “reati ambientali”. In particolare, le fattispecie di reato che rientrano nel novero dei “reati ambientali” sono:

* Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.).
* Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.).
* Scarico di acque reflue industriali (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs.152/2006).
* Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) o nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06).
* Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06).
* Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3 D.Lgs. 152/06).
* Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06).
* Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 D.Lgs. 152/06).
* Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 D.Lgs.152/2006).
* Violazione degli obblighi e degli strumenti di comunicazione relativi alla gestione dei rifiuti (art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/06).
* Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06) in attività organizzate (art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06)[[9]](#footnote-10) o di rifiuti ad alta radioattività (Art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/06).
* False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06).
* Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260 bis c. 8. D.Lgs. 152/06).
* Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06).
* Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A e B Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (Art. 1 e 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) o con certificati falsificati o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150).
* Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150).
* Impiego delle sostanze lesive dell’ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549).
* Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) o versamento colposo (Art. 9 c. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202).

La Legge 1 ottobre 2012 n. 172 - “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” - ha modificato l’ art. 24-ter aggiungendo una nuova forma di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e adescamento di minorenni.Il D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-duodecies - “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Con il suddetto reato viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98, cosiddetto “Testo unico dell'immigrazione”.

Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n.190 del 6 novembre 2012 - “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*” cosiddetta “*Legge Anticorruzione*” - ha modificato:

* l’art. 25 aggiungendo il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (Art. 319-quater c.p.) e che viene, pertanto, ridenominato “Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione”;
* l’art. 25-ter aggiungendo il reato di “corruzione tra privati”, (Art. 2635 c.c.) rilevante solo con riferimento ai corruttori “attivi” (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell’atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio). Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d’ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, ex art. 2 della L. 287/90).

La legge 6 febbraio 2014, n. 6 – “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*” - ha introdotto l’art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale). Il riferimento al reato di combustione illecita di rifiuti, seppur non qualificato come reato-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, contiene un richiamo alle sanzioni interdittive previste da tale decreto.

La legge 15 dicembre 2014 n. 186 – “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” – ha:

* modificato gli artt. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio) e 648-*ter* c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), inasprendo le pene. Oggi, i delitti in commento sono puniti con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00;
* introdotto l’art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio), attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo in prima persona commesso un delitto non colposo (c.d. reato-base), sostituisce o trasferisce o comunque impiega danaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
* modificato la Rubrica dell’art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, oggi denominata “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*”.

La Legge 17 aprile n. 62, “Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso” ha per l’appunto modificato l’art. 416-ter del codice prospettando due fattispecie di reato, entrambe punite con la reclusione da 4 a 7 anni.

La prima riguarda chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità proprie dell’associazione mafiosa (fondate sull’intimidazione, così come definita dal terzo comma dell’art. 416 *bis*) in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di “altra utilità” (ampliando così la varietà delle prestazioni che possono essere garantite dall’associazione mafiosa). Il reato si sostanzia, quindi, anche se il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma solo promesso.

La seconda riguarda chi promette di procurare voti con le medesime modalità intimidatorie: viene così punito anche il procacciamento di voti.

Il Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 - “*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*” - ha modificato alcune norme richiamate dall’art. 25-quater. D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico). Nello specifico, trattasi delle fattispecie richiamate dagli articoli seguenti:

* art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
* art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
* art. 302 c.p. (Istigazione a commettere un delitto doloso contro la personalità dello Stato).

La legge 22 maggio 2015, n. 68 – “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” – ha:

* modificato le fattispecie di cui agli artt. 257 (Bonifica dei siti) e 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), D.Lgs. 152/2006;
* modificato gli artt. 1 e 2, l. 150/1992 (Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette);
* introdotto tra i reati-presupposto richiamati dall’art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 - reati ambientali - i nuovi reati previsti dagli artt. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro ambientale), 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l’ambiente), 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

La legge 27 maggio 2015, n. 69 – “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” – ha:

* modificato l’art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso), richiamato dall’art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata);
* modificato gli artt. 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), richiamati dall’art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione);
* modificato l’articolo 25-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari). In particolare, sono stati novellati gli artt. 2621 e 2622 c.c., introducendo due fattispecie, entrambe delittuose, di falso in bilancio, l’una per le società non quotate (art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali), l’altra per le società quotate (art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate). Sono state, altresì, introdotte - ma solo per le società non quotate - un’attenuante (art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità) e la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità del fatto).

Il D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 (*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI)* ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, ed in particolare agli artt. 453 c.p. (*falsità di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate)* e 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata)*. Nello specifico:

* ha esteso la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi è autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità (art. 453 c.p.);
* ha inserito espressamente il termine “dati” nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Il D.lgs. 125/2016, abolendo il termine “esclusivamente”, ha ampliato inoltre, le possibili condotte costitutive la fattispecie di reato (art. 461 c.p.).

La L. del 29 ottobre 2016 n. 199 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*) ha introdotto il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis del c.p., richiamato dall’ art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale).

La legge del 11 dicembre 2016, n. 236 (*Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché' alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi*) ha apportato le seguenti modifiche:

* ha introdotto il reato di “*Traffico di organi prelevati da persona vivente*” di cui all’art. 601-*bis* c.p.;
* all’art. 22-*bis,* comma 1 *(Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti),* della legge del 1 aprile 1999, n.91, ha modificato il quadro sanzionatorio della norma;
* ha abrogato il comma 2 dell’art. 22-*bis* della Legge 1 aprile 1999, n. 91.

La legge del 11 dicembre 2016, n. 236, ha apportato, altresì, modifiche all’art. 416 c.p., comma 6 (*Associazione per delinquere*), quest’ultimo richiamato dall’ art. 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 (*Delitti di criminalità organizzata*), ampliando, in tal modo, il novero delle condotte rilevanti.

* Nello specifico: è stato aggiunto il neo introdotto art. 601-*bis* c.p.,
* sono stati inseriti gli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1 della legge 1 aprile 1999, n. 91.

Il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore private)* ha apportato sensibili modifiche all’art. 2635 c.c. (*Corruzione tra privati*).

Nello specifico:

* è stato modificato l’art. 2635 c.c., comma 1(*Corruzione passiva*);
* è stato modificato l’art. 2635 c.c., comma 3 (*Corruzione attiva*). Da un lato, è stato esteso il novero dei soggetti “corruttori” includendo anche la figura dell’interposto, dall’altro, è stata ampliata la condotta tipica del reato che, oltre alla “dazione e promessa”, contempla altresì “l’offerta”; il legislatore ha specificato infine che, l’oggetto del reato, si debba rinvenire nel denaro o altra utilità “non dovuti”;
* è stato modificato l’art. 2635 c.c., comma 6.

Il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, inoltre, ha introdotto il reato di “Istigazione alla corruzione tra privati”, di cui all’art. 2635-*bis* c.c., che viene ad esistenza qualora “l’offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accettate”.

Il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, infine, ha modificato l’art. 25-*ter* D.Lgs. n.231/2001.

Nello specifico:

* la responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è stata estesa al reato di istigazione alla corruzione “attiva” di cui all’art. 2635-*bis* c.c., comma 1, il quale viene punito con sanzione pecuniaria “da 200 a 400” quote;
* la sanzione pecuniaria relativa all’art. 2635 c.c., terzo comma (corruzione attiva), è estesa a “da 400 a 600 quote”;
* Il legislatore ha previsto, infine, per l’art. 2635 c.c., comma 1 e per l’art. 2635-bis c.c., comma 1, l’applicazione anche delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comma 2.

In relazione alla riforma operata dal D.lgs. 38/2017, non esiste ancora una dottrina consolidata circa la portata del rinvio operato dal D.Lgs. n. 231/2001, sul quale presumibilmente si assisterà ad interventi dottrinali e giurisprudenziali.

Viene poi introdotta la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (nota come Codice Antimafia), che ha riformulato l'art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001.

Questa legge comporta la modifica formale dell'elenco dei rischi, disponendo come segue:

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

III) La Legge n. 167 del 20 novembre 2017 (contro il razzismo e la xenofobia) che ha introdotto l'art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001.

Questa legge comporta la modifica dell'elenco dei rischi, disponendo come segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).

Il D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lett. q), della L. 23/06/2017 n. 103 ha determinato i seguenti cambiamenti:

* l’abrogazione dell’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25*-*undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (Reati ambientali) e il conseguente inserimento della medesima fattispecie nel nuovo art. 452-quaterdeciesdel codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
* l’abrogazione dell’art. 3 della L. 654/1975, il cui comma 3-bis è richiamato dall’art. 25 *terdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 (Razzismo e Xenofobia) e il conseguente inserimento della medesima fattispecie nel nuovo art. 604-bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Si segnala inoltre la modifica sia dell’art. 601 c.p. (Tratta di persone) che dell’art. 601-bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) ai quali sono stati inseriti ulteriori commi, articoli richiamati il primo in maniera diretta dall’art. 25-*quinquies* ed il secondo indirettamente dall’ art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE” ha prodotto la modifica degli art. 184 “Abuso di informazioni privilegiate” e art. 185 “Manipolazione del mercato” del D.Lgs. 58/1998 (TUF) entrambi contenuti nell’art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001.

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ha determinato i seguenti cambiamenti:

* la pena prevista dall’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, richiamato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001;
* la pena prevista dall’art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”, richiamato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
* le categorie dei soggetti sensibili previsti dall’art. 322-bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”, richiamato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
* l’introduzione nell’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 della fattispecie prevista dall’art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”;
* le condizioni di procedibilità riguardo agli artt. 2635 c.c. “Corruzione tra privati” e 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”;
* l’aggravamento delle sanzioni interdittive di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 231/2001;
* l’aggravamento della durata massima delle misure cautelari di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 231/2001.
* Ampliamento della sfera soggettiva a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

La Legge 3 maggio 2019 (in G.U. 16/05/2019 n. 113), ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 25-quaterdecies che prevede i reati di: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019 n. 222), convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272), ha disposto (con l’art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3, aggiungendo al rischio legato ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati, i delitti di cui all’art. 1, comma 11 del D.L. 21/9/2019 n. 105. Questi delitti riguardano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e, in particolare, attengono il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, allo scopo di ostacolare o condizionare i procedimenti e/o le attività ispettive e di vigilanza previste dalla norma.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies, con il richiamo ai seguenti Reati tributari:

1. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
2. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
3. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
4. il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
5. il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
6. il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
7. il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE “*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*” (cosiddetta “Direttiva PIF”) è intervenuto direttamente sul Decreto 231, introducendo nuovi reati presupposto.

In particolare, all’interno del Decreto 231:

* vengono richiamati i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986), peculato – escluso il peculato d’uso – (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.);
* viene introdotto l’art. 25 sexiesdecies, che richiama i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973;
* all’art. 25-quinquiesdecies viene previsto il richiamo ai reati di dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74), di omessa dichiarazione (art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74) e di indebita compensazione (art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74), rilevanti per la responsabilità degli enti se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Il D.Lgs. 184/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha introdotto nel Decreto l’art. 25-octies.1 in materia di “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, includendo, così, nel novero dei reati presupposto

* le fattispecie di cui agli artt. 493-*ter* c.p. (“*indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*”), 493-*quater* c.p. (“*detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”) e 640-*ter* c.p. (“*frode informatica*”), “*nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*”;
* “*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Il D.Lgs. 195/2021, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*” ha introdotto alcune modifiche ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, il cui ambito operativo viene esteso[[10]](#footnote-11).

Sono poi state apportate modifiche anche alle seguenti singole fattispecie richiamate dal Decreto 231:

1. ad opera della L. 238/2021:

* ai reati di cui agli artt. 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies* c.p., richiamate all’art. 24-*bis* del Decreto 231 (delitti informatici);
* ai reati di cui agli artt. 600-*quater*, 609-*undecies* c.p., richiamati dall’art. 24-*quinquies* del Decreto 231 (delitti contro la personalità individuale);
* ai reati di cui agli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dall’art. 25-*sexies* del Decreto 231 (abusi di mercato);

1. ad opera del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 ai reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p.

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 (*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*) ha introdotto come nuovi reati presupposto del Decreto 231: i reati contro il patrimonio culturale di cui al nuovo art. 25-*septiesdecies* e i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici di cui al nuovo art. 25-*duodevicies*. In materia di reati tributari, il D.Lgs. 156/2022 ha rideterminato il concetto di “gravi frodi IVA”, specificando all’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231 che la responsabilità dell’ente per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione sussiste solo in presenza dei seguenti elementi: un’evasione IVA pari o superiore a euro 10 milioni, il rilievo transfrontaliero e la connessione dei fatti al territorio di almeno un altro Stato membro dell’UE.

Inoltre, il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 di attuazione della Direttiva UE 2019/2121 recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere, ha introdotto all’interno del Decreto 231 il reato di omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del medesimo decreto attuativo.

In materia di delitti in violazione del diritto d’autore, la L. n.93/2023 ha introdotto nuove misure volte a contrastare la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore attraverso reti di comunicazione elettronica. Detta legge ha modificato, inter alia, l’art. 171-*ter* L. n. 633/1941, richiamato dall’art. 25-*novies* del Decreto 231, punendo chiunque – nelle modalità elencate dall’art. 85-*bis,* comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

La Legge 9 ottobre 2023 n. 137 (*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*) ha introdotto, *inter alia*, all’art. 24 del Decreto 231, il richiamo ai nuovi reati presupposto di “*Turbata libertà degli incanti*” (art. 353 c.p.) e di “*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*” (art. 353-*bis* c.p.) e, all’art. 25-*octies*.1 del Decreto 231, il richiamo al reato di “*Trasferimento fraudolento di valori*” (art. 512-*bis* c.p.).

La Legge 22 gennaio 2024 n. 6 (*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del Codice Penale*) ha, tra le varie, modificato uno dei reati presupposto indicati all’art. 25-*septiesdecies* del Decreto 231, ossia la fattispecie di *“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*” di cui all’art. 518-*duodecies* c.p. al fine di circoscriverne la punibilità. In particolare, la nuova formulazione prevede, al primo comma della norma, l’inciso “ove previsto” così limitando la responsabilità penale di colui che rende i beni in questione in tutto o in parte non fruibili ai casi in cui tale fruibilità sia normativamente prestabilita.

La Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del D.L. 19/2024, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR*)” ha, tra i vari interventi, ampliato l’ambito di applicazione del reato di cui all’art. 512-*bis* c.p. (“*Trasferimento fraudolento di valori*”).

La Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante “*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*” ha previsto l’ampliamento del cosiddetto catalogo dei reati presupposto attraverso il richiamo, all’art. 24-*bis* del Decreto 231, della nuova fattispecie di estorsione informatica di cui all’art. 629, comma 3, c.p. e ha modificato alcune delle fattispecie già richiamate dall’art. 24-*bis*.

In ambito di reati nei rapporti con la P.A.:

* la Legge 8 agosto 2024, n. 112 ha introdotto all’art. 25 del Decreto 231 (modificandone anche la rubrica) il richiamo all’art. 314-*bis* c.p. (“*Destinazione indebita di denaro o cose mobili*”); tale articolo è stato, inoltre, richiamato all’art. 322-*bis* c.p. (già reato presupposto *ex* Decreto 231);
* la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta “*Legge Nordio*”) ha, tra le varie modifiche, previsto l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-*bis* c.p. (entrambi reati presupposto ai sensi del Decreto 231);

Ogni eventuale imputazione all’Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie appena elencate, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

All’art. 9 del Decreto sono previste le sanzioni che possono essere inflitte all’Ente. Precisamente, esse sono:

* le sanzioni pecuniarie;
* le sanzioni interdittive;
* la confisca;
* la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie variano da un valore minimo ad un massimo definito dal giudice tenendo conto:

* della gravità del fatto;
* del grado di responsabilità dell’Ente;
* dell’attività svolta dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
* delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Le sanzioni interdittive, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

* la interdizione dall’esercizio dell’attività;
* la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
* il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
* l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
* il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

## *1.2 Esonero della responsabilità dell’ente*

L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede l’esonero della responsabilità per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove l’Ente provi che, prima della commissione del fatto:

* siano predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
* sia istituito un organismo dell’ente (c.d. “Organismo di Vigilanza”), con poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione;
* il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;
* non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l’art. 7 del Decreto subordina l’esclusione della responsabilità dell’Ente all’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. stabilire obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo dell’ente deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
5. introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, il Modello, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (“**Decreto *Whistleblowing***”), deve prevedere: canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare (di cui al punto e. precedente) che preveda la punizione degli illeciti previsti dallo stesso decreto.

## *1.3 Le Linee Guida di Confindustria*

L’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001 statuisce che “*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui elementi fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

1. una *mappatura delle aree aziendali a rischio.* Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali;

*2. specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.* Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l’efficacia del modello sono:

1. un *codice di condotta 231,* approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
2. un *sistema organizzativo,* che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
3. un *sistema autorizzativo,* che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
4. delle *procedure operative,* per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
5. un *sistema di controllo di gestione,* che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
6. un *sistema di comunicazione e formazione del personale,* ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
7. l’individuazione di un *Organismo di Vigilanza,* dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività;
8. specifici *obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza* sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
9. specifici *obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza* verso i vertici aziendali e gli organi di controllo.

L’efficace attuazione del modello richiede infine un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

* verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
* separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
* documentazione dei controlli.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l’Appendice integrativaalle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente al modello già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell’Organismo di Vigilanza per la verifica dell’effettività ed efficacia del modello stesso.

Successivamente Confindustria, recependo le indicazioni del Ministero, ha modificato ed integrato le proprie Linee Guida e le ha comunicate al Ministero, in data 24 maggio 2004, per un ulteriore esame, da effettuarsi entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data della nuova comunicazione, portando così a compimento il procedimento di controllo dei codici di comportamento di cui agli artt. 5 e ss. del D.M. 201/2003.

Le Linee Guida di Confindustria sono state successivamente aggiornate al 31 marzo 2008, in relazione all’ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e ai provvedimenti giurisprudenziali in materia.

Confindustria ha nuovamente aggiornato le Linee Guida, adeguando il testo del 2008 alle novità legislative e giurisprudenziali. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che, in data 21 luglio 2014, ne ha comunicato l’approvazione. Gli interventi hanno, principalmente, riguardato:

* la responsabilità da reato degli enti;
* la tabella dei reati presupposto;
* il sistema disciplinare;
* l’Organismo di Vigilanza;
* i Gruppi societari.

Da ultimo, nel mese di giugno 2021 Confindustria ha aggiornato le Linee Guida inserendo riferimenti alla *compliance* integrata, al *whistleblowing*, ai flussi informativi e all’analisi dei reati presupposto introdotti dall’ultimo aggiornamento delle stesse.

Nella predisposizione del modello, Philip Morris MTB ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia.

# 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.A.

# 

## *2.1 Finalità del Modello*

L’adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, ufficiali della riscossione, messi notificatori e Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. Peraltro, la moltitudine di attività ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001 - in continua espansione - pretende che tutti i processi aziendali siano rigorosamente informati ai principi etici raccomandati da tutta la normativa aziendale e, in particolare, dal Codice di Condotta.

La Società, dunque, promuove e valorizza i comportamenti utili allo sviluppo di una cultura etica al proprio interno e si dimostra, quindi, sensibile alle esigenze di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità:

1. prevenire e ragionevolmente limitare il rischio di eventuali condotte illecite connesse all’attività aziendale;
2. ribadire che Philip Morris MTB non tollera comportamenti illeciti e comunque ogni comportamento contrario ai principi etici cui la Società intende attenersi.

## *2.2 Elementi e Struttura del Modello*

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il presente Modello si compone dei seguenti elementi, ciascuno dei quali sarà oggetto di specifica trattazione nei successivi paragrafi (cfr. par.4-14) e più precisamente:

1. mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli;
2. sistema organizzativo;
3. sistema autorizzativo;
4. procedure operative e standard di controllo relativi alle attività a rischio;
5. sistema di gestione delle risorse finanziarie;
6. sistema di controllo di gestione;
7. Codice di Condotta 231;
8. sistema disciplinare;
9. sistema di controllo sulle risorse umane;
10. Organismo di Vigilanza;
11. sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza;
12. piano di formazione e comunicazione del presente Modello.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

* + il Codice di Condotta ex D.Lgs. n. 231/2001 di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. *(Allegato 1);*
  + il Sistema Disciplinare ex Art. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. *(Allegato 2);*
  + l’Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001 *(Allegato 3)*;
  + le Matrici delle attività sensibili e reati associati *(Allegato 4)*;

nonché i seguenti documenti aziendali:

* + le Policies, le Procedure e i Protocolli aziendali relativi alle aree a rischio-reato 231;
  + lo Statuto dell’Organismo di Vigilanza;
  + il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
  + le Segnalazioni e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
  + il Sistema di reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.

Come già sottolineato in premessa, la Società, nel pieno rispetto delle politiche e delle direttive di Gruppo, è già dotata di un consolidato Sistema di Controllo Interno composto oltre che da organigramma, deleghe e procure, sistema informativo, controlli, dal cosiddetto “*Compliance program*”, costituito dal *Codice di Condotta di Philip Morris International* (finalizzato a stabilire regole e standard comuni di condotta applicabili a tutti coloro che operano in PMI e nelle società operative del Gruppo, tra cui anche Philip Morris MTB) dalle numerose policies e procedure operative aziendali.

Il presente Modello, predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si inserisce, pertanto, nel più ampio Sistema di Controllo Interno (“SCI”) esistente in Philip Morris MTB.

## *2.3 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello*

I modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice Aziendale. Pertanto, l’approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione cui compete in via esclusiva la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

L’attribuzione di tale competenza esclusiva è definita nella delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del presente Modello.

A tale riguardo, si precisa sin da ora che, come peraltro chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, il Vertice societario, pur con l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all’adozione ed efficacia del Modello nonché alla costituzione dell’Organismo.

È prevista, nelle competenze dell’Amministratore Delegato, sentito l’OdV, la responsabilità di approvare eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

* mappatura delle Attività Sensibili rispetto a fattispecie di reato già considerate nel Modello;
* procedure e policies di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento.

## *2.4 Destinatari del Modello*

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, nei modi e nei termini espressamente previsti nel paragrafo 14 del presente Modello.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

# 3. IL PROGETTO “PHILIP MORRIS MTB 231

Philip Morris MTB, al fine di adeguarsi al dettato normativo imposto dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare alle condizioni esimenti di cui all’art. 6 quali l’adozione d’idonei modelli di organizzazione, di gestione e controllo e la nomina dell’Organismo di Vigilanza, coerentemente con le Linee Guida di Confindustria ha deciso di effettuare un complesso di attività che costituisce “Il Progetto *Philip Morris MTB 231*” (di seguito il “Progetto”), finalizzato alla definizione di un Modello personalizzato sulla realtà aziendale di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.

La Società, disponendo già di un proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo, ha ritenuto *in primis* opportuno verificare l’idoneità di tale sistema esistente - Sistema di Controllo Interno - ad ottemperare alle richieste del Decreto.

Il Progetto ha avuto lo scopo, altresì, di sensibilizzare tutti gli operatori affinché abbiano la consapevolezza che determinati comportamenti, difformi dalle regole del Sistema di Controllo interno, sono contrari ai principi etici che Philip Morris MTB intende rispettare e possono costituire reati di cui risponderà non solo la singola persona, ma anche la Società, con le sanzioni previste dal Decreto.

**Attività del progetto**

Il Progetto è stato articolato nelle fasi qui di seguito descritte.

**FASE I**

Nella fase I si è proceduto ad analizzare i possibili rischi esistenti all’interno dell’Azienda al fine di ottenere una mappa delle aree aziendali a rischio reato, previa loro individuazione, svolgendo le attività qui di seguito elencate:

* + inventariazione, tramite questionari, delle attività a rischio reato;
  + rappresentazione dei risultati;
  + stesura della mappa delle attività a rischio.

**FASE II**

Nella fase II sono stati verificati i controlli generali presenti in Azienda e i cd. controlli specifici, quelli cioè relativi alle aree di rischio specificamente individuate nella mappa realizzata nel corso della precedente fase I.

Più precisamente si è proceduto:

* + ad effettuare interviste in cui sono state compilate le parti del questionario relative al *Control self assessment* (CSA) per i soggetti risultati a rischio di reato;
  + alla rappresentazione dei dati risultanti dalle interviste;
  + alla redazione del Modello ed integrazione dei suoi elementi costitutivi, quali:
  + la mappatura delle aree a rischio;
  + il sistema organizzativo;
  + il sistema autorizzativo;
  + il Codice di Condotta 231;
  + le procedure operative;
  + il sistema di gestione delle risorse finanziarie;
  + le risorse umane;
  + il Sistema Disciplinare;
  + l’Organismo di Vigilanza;
  + la formazione;
  + la comunicazione.

# 4. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E DEI CONTROLLI

Il processo di adeguamento al dettato del D.Lgs. n. 231/2001 dell’esistente Sistema di Controllo interno di Philip Morris MTB, ha comportato:

* + l’individuazione delle attività a rischio-reato;
  + la valutazione dell’esistente Sistema di Controllo interno preventivo nelle sue varie componenti con specifico e limitato riguardo alle tematiche inerenti al D.Lgs. n. 231/2001.

## *4.1 Prima adozione del Modello*

4.1.1. L’individuazione delle aree di rischio e la valutazione dei controlli: la metodologia del Risk Self Assessment (RSA) e del Control Self Assessment (CSA)

Per la realizzazione della mappatura delle aree a rischio è stata seguita la metodica del Risk self assessment, analizzando sistematicamente tutte le attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio e procedendo poi ad un’auto valutazione dei rischi insiti nelle attività svolte, effettuata dagli stessi soggetti che pongono in essere l’attività analizzata, integrata con dei c.d. “driver di rischio” di valenza oggettiva. A tale fase ha fatto seguito un’autovalutazione dei controlli posti a presidio degli elementi del Sistema di Controllo preventivo esistente secondo la metodologia descritta nel successivo punto b.

a) Il Risk Self Assessment

Il *Risk self assessment* è stato realizzato attraverso l’effettuazione di interviste a tutti i responsabili delle diverse funzioni aziendali, nonché a quegli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti sempre ai fini dell’analisi dei rischi (in tutto 19 interviste) utilizzando uno specifico questionario.

La quantificazione dell’esposizione al rischio, in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria ed alla *Best Practice* internazionale, è stata condotta, tenendo conto della potenziale gravità di ciascuna ipotesi di reato considerata e del grado di probabilità che dette ipotesi di reato possano astrattamente realizzarsi in Azienda.

In particolare, è stato utilizzato un questionario, suddiviso nelle seguenti 11 sezioni nelle quali si individuano le astratte fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001:

* + Sezione I: Partecipazione a trattative private;
  + Sezione II: Partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
  + Sezione III: Acquisizione, gestione finanziamenti, sovvenzione;
  + Sezione IV: Verifiche/ispezioni da soggetti pubblici;
  + Sezione V: Ottenimento di provvedimenti amministrativi;
  + Sezione VI: Procedimenti giudiziari;
  + Sezione VII: Software pubblici;
  + Sezione VIII: Comunicazioni sociali (bilancio);
  + Sezione IX: Rapporti con la società di Revisione, CdS;
  + Sezione X: Rapporti con autorità pubbliche di Vigilanza;
  + Sezione XI: Utilizzo di monete/valori bollati/ carte di pubblico credito.

b) Il Control Self Assessment (CSA)

Il *Control Self Assessment* ha avuto ad oggetto sia gli elementi di controllo specifici (ossia quegli elementi di controllo relativi a ciascuna attività a rischio) sia gli elementi di controllo generale.

* **Elementi di controllo specifici**

I driver sui controlli specifici hanno consentito di individuare in relazione ad ogni singola attività a rischio l’esistenza di strumenti di regolamentazione atti a disciplinarne lo svolgimento, nonché ulteriori specifici elementi quali il grado di proceduralizzazione sotto il profilo tecnico - amministrativo ed il loro grado di regolamentazione sotto il profilo etico - comportamentale. Con riferimento a tali strumenti di regolamentazione sono stati oggetto di valutazione, tramite questionario, il grado di applicazione, di conoscenza e di comunicazione in azienda di detti strumenti nonché il loro grado di efficacia a prevenire le irregolarità ed il loro grado di aggiornamento.

* **Elementi di controllo generali**

L’individuazione degli elementi di controllo generali si è basata sulla più recente letteratura in materia di analisi dei sistemi di controllo e, più specificatamente, su quanto indicato nelle *Federal sentencing guidelines* (“FSG”) ove sono stati ripresi ed ampliati i cinque componenti in cui si articola il modello di controllo interno espresso dal CoSO Report (*Internal control – Integrated framework - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Alla luce di ciò, gli elementi fondamentali del controllo interno e la loro efficacia preventiva sono stati individuati nelle seguenti sezioni del questionario “**Indagine**”:

* + **Governo:** ossia la corretta individuazione in capo a ciascun soggetto appartenente all’organizzazione aziendale dei ruoli e responsabilità.
  + **Standard di comportamento:** ossia i sistemi organizzativi adottati, sia sotto il profilo dei codici di condotta utilizzati, sia sotto quello delle procedure operative interne impiegate nelle aree a rischio.
  + **Comunicazione:** ossia il sistema di comunicazione interna relativamente agli elementi del Modello con particolare riguardo all’adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, alla periodicità/frequenza della comunicazione.
  + **Formazione**: ossia programmi di formazione avente ad oggetto il Modello ed i suoi elementi costitutivi, quali, ad esempio, il Codice di Condotta 231, l’OdV, il Sistema disciplinare.
  + **Risorse umane:** ossia la presenza di un controllo sul personale sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro che in quella di gestione, con particolare riguardo alla valutazione delle performance ed ai sistemi premianti a questo collegati.
  + **Controllo:** ossia la sussistenza di un efficace sistema che consenta il controllo ed il monitoraggio delle attività svolte nella Società ed, in particolare, di quelle identificate dalla mappatura come a rischio di reato.
  + **Informazione:** ossia le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e “reporting” direzionale delle informazioni necessarie per un’efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati ed, in primo luogo, da parte dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
  + **Reazione alle violazioni:** ossia l’adozione di meccanismi idonei a punire eventuali condotte poste in essere in violazione delle regole che la Società intende darsi in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto.

Grazie all’analisi delle attività aziendali e del sistema organizzativo e di controllo interno, condotta sulla base dei questionari sopra citati si è provveduto a:

* + definire una mappa delle attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
  + identificare, per ciascuna delle suddette attività aziendali, i centri di responsabilità e le fattispecie di reato ad esse teoricamente ascrivibili.

Le risultanze del Control Self Risk Assessment sono state evidenziate nel documento denominato *“Matrice delle attività sensibili”* dove sono riportate le singole attività a rischio emerse dai questionari, nonché i relativi controlli esistenti.

## *4.2 Successivi Aggiornamenti del Modello*

Il continuo ampliamento del novero dei reati rilevanti presenti nel D. Lgs. n. 231/2001 ha portato ad un mutamento dei profili di rischio della Società ed ha richiesto una costante analisi delle aree ritenute a rischio e la valutazione dell’efficienza dei sistemi interni di controllo, con particolare riferimento alle fattispecie di reato che nel tempo sono state inserite nel Decreto.

La Società ha provveduto, tenuto conto anche dei cambiamenti organizzativi intercorsi nel periodo, ad aggiornare la mappatura delle aree ritenute a rischio di commissione di reati e i processi ad esse strumentali, nonché ad aggiornare il Codice di Condotta 231, il sistema dei poteri e l’insieme dei protocolli / procedure.

L’attività è stata svolta, anche con il supporto di professionisti esterni, mediante l’identificazione e la rilevazione, tramite analisi della documentazione disponibile (sistema di deleghe e poteri, policies, procedure, etc.) e interviste ai referenti aziendali, delle aree a rischio-reato e dei relativi meccanismi di controllo implementati a presidio dei rischi identificati.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati, dopo le interviste effettuate, in documenti denominati “Memorandum”, condivisi con i Responsabili intervistati.

Inoltre, con riferimento alle attività identificate come “potenzialmente a rischio” durante la prima adozione del Modello, l’Internal Controls and Compliance Manager ha provveduto a verificarne l’aggiornamento, sia con riferimento alle funzioni coinvolte, sia con riferimento alle attività svolte da ciascuna funzione richiedendo ai responsabili di Funzione di confermare le risultanze del Risk Self Assessment e del Control Self Assessment e ove necessario di fornire le informazioni utili alla correzione/integrazione della mappatura.

Con specifico riferimento al rischio di commissione di illeciti in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro è stata svolta nel 2008, a seguito dell’introduzione di tali reati nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, una valutazione di conformità legislativa nonché un’analisi conoscitiva limitata e finalizzata ad identificare gli strumenti di cui la Società si è dotata in conformità ai principali adempimenti legislativi.

Tale ultima attività ha avuto i seguenti obiettivi:

* verificare la conformità delle prassi di gestione della sicurezza in vigore alla legislazione “quadro” vigente a livello nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
* individuare e segnalare l’esistenza di eventuali rilievi nella gestione della sicurezza, l’esigenza di eventuali ulteriori approfondimenti per un’analisi più puntuale dei rilievi riscontrati, eventuali opportunità di miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza.

Tale analisi è stata effettuata mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili per la sicurezza, l’analisi della documentazione inerente, il sistema di gestione della sicurezza, l’effettuazione di un sopraluogo presso la sede produttiva.

Con riferimento alla commissione di reati ambientali relativamente agli stabilimenti produttivi di proprietà, è stata svolta successivamente all’introduzione di tali reati nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, un’analisi dei rischi e un’attività di identificazione degli strumenti di cui la Società è dotata, prendendo in considerazione l’esistente Sistema di gestione ambientale certificato (certificazione UNI EN ISO 14001), al fine di garantire l’allineamento al D.Lgs. n. 231/2001, sistema che rappresenta uno strumento gestionale atto a garantire misure organizzative ed operative per la prevenzione e gestione dei rischi ambientali, ivi inclusi quelli rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001.

Con riferimento dalle due suddette famiglie di reato (in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente) - anche a seguito delle evoluzioni intervenute nel portafoglio prodotti e all’avvio di un progetto di costruzione di un nuovo stabilimento produttivo in Crespellano (BO) - nel 2015 è stato ritenuto opportuno effettuare una nuova verifica normativo-tecnica volta a valutare la conformità ai requisiti di legge[[11]](#footnote-12), dell’organizzazione, nonché dei processi produttivi ed operativi presso tutti i siti e gli stabilimenti di Zola Predosa, e cioè:

* Filter making - Produzione di filtri per sigarette ad alta tecnologia, presso il sito di Zola Predosa;
* RRP Training Center - Produzione di nuovi prodotti presso il sito a Zola Predosa.

Una verifica è stata condotta anche relativamente alla gestione EHS del nuovo sito e stabilimento in costruzione nel Comune di Crespellano (BO) per la produzione di nuovi prodotti.

La verifica è stata effettuata mediante le seguenti attività:

* sono state condotte interviste mirate alle principali funzioni interne con competenze e responsabilità in ambito ambiente e SSL, ossia:
  + Dipartimento EHS&S,
  + Dipartimento Engineering,
  + Dipartimento Manutenzione Macchine Filter Making,
  + Dipartimento Manutenzione Macchine RRP TC,
  + Dipartimento Supply Chain,
  + Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Responsabile dei Lavori, EHSS Project Leader, per il cantiere di Crespellano.
* sono state accertate le prassi e le procedure in vigore, verificando il rispetto e l’efficacia delle stesse, prendendo in esame le registrazioni gestionali / contabili e la relativa documentazione a supporto.

Con riferimento alla commissione del reato di autoriciclaggio, considerate le problematiche che nascono dalla tecnica legislativa impiegata nella formulazione della norma e dall’assenza di giurisprudenza e dalle divisioni dottrinali in materia, è stato adottato il seguente approccio nell’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione, controllo:

* sono state individuate le attività nell’ambito delle quali possono essere impiegati i proventi illeciti;
* sono state individuate, alla luce della natura dell’attività svolta da Philip Morris MTB, le attività a rischio di reati-base dell’autoriciclaggio, compresi i reati già ricompresi nel D.Lgs. n. 231/2001 (per i quali, si assume, sia stata già operata la risk analysis) e cioè:
  + Reati Tributari (d.lgs. 74/2000):
  + Reati del Testo Unico Doganale (D.P.R. 43/1973):
  + Reati Legge Monopoli (l. 907/1942);
  + Rivelazione di segreti scientifici (art. 623 c.p.).

L’analisi delle attività a rischio è stata effettuata mediante:

* + lo svolgimento di interviste a referenti dell’area Finance, Logistica, Engineering, Prototyping e Information Systems;
  + l’analisi della documentazione inerente alle misure organizzativo/procedurali caratterizzanti il sistema di gestione della logistica, delle imposte e della proprietà individuale.

Nel periodo 2015 - 2016, a seguito delle importanti revisioni organizzative legate all’evoluzione del portafoglio prodotti e alla costruzione del nuovo stabilimento produttivo, si è proceduto all’aggiornamento dell’analisi dei rischi reato mediante l’intervista a referenti funzionali di tutte le aree e la disamina dei presidi di mitigazione dei rischi stessi. Nel marzo 2017, con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l’analisi delle attività a rischio è stata effettuata mediante:

* lo svolgimento di interviste a referenti dell’area Human Resources, Supply Chain, e all’ RSPP;
* l’analisi della documentazione inerente alle misure organizzativo/procedurali relative alla gestione risorse umane e alla gestione degli appalti.

La Società nel mese di marzo 2018 ha provveduto ad aggiornare ulteriormente il Modello, secondo le modifiche determinate da:

* la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001;
* la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, che ha riformulato l'art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001

Nel mese di aprile 2019 la Società, aggiornando il Modello, ha tenuto conto dei cambiamenti determinati per effetto:

* + - del D.Lgs. 21/2018 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lett. q), della L. 23/06/2017 n. 103”.
    - Del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”.
    - Della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

A marzo del 2020 la Società in considerazione dei cambiamenti normativi intervenuti ed, in particolare della introduzione dai Reati Tributari tra i rischi 231, ha proceduto, mediante interviste ai referenti funzionali delle aree maggiormente interessate, a collocare il rischio e a riesaminare i presidi di mitigazione. L’analisi del Modello ha altresì ricercato gli eventuali elementi di miglioramento continuo da attuarsi progressivamente così come raccomandato dalle buone pratiche in materia di gestione dei rischi.

A ottobre 2020, in considerazione dell’entrata in vigore in data 30 luglio 2020, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva PIF, la Società ha nuovamente aggiornato il Modello previa effettuazione di *risk assessment* svolto tramite analisi documentale ed effettuazione di interviste nei confronti delle key function aziendali. Nell’ambito dei reati introdotti all’interno del Decreto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 sono stati ritenuti rilevanti in relazione all’attività svolta dalla Società:

* i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973
* i reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000), rilevanti per la responsabilità degli enti se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

All’inizio del 2022, la Società ha ritenuto opportuno procedere alla revisione del Modello alla luce delle novità normative riguardanti

* l’introduzione nel Decreto di nuovi reati presupposto (quali, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante; i delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici);
* alcune modifiche ai reati presupposto già contemplati dal Decreto (come, ad esempio, le modifiche apportate ai reati di riciclaggio dal D.Lgs. 195/2021 e le modifiche apportate dalla Legge 238/2021).

Nel 2023, la Società ha ritenuto opportuno procedere alla revisione del Modello al fine di recepire le novità in tema di segnalazioni introdotte dal Decreto *Whistleblowing* nonché altre novità normative di minore impatto.

Ad aprile 2024, la Società ha nuovamente provveduto alla revisione del Modello, mediante lo svolgimento di *risk assessment*, effettuato attraverso analisi documentale e interviste nei confronti delle *key* *function* aziendali, al fine di revisionare la mappatura delle attività a rischio alla luce delle novità normative e organizzative intercorse (ad esempio, con riferimento all’attività svolta presso l’IMC).

Nel mese di settembre 2024, sono state poi recepite le ultime modifiche normative intervenute.

### Le attività a rischio

Attraverso l’analisi dei processi aziendali, l’esito del *Risk Self Assessment* e del *Control Self Assessment* (come descritti al precedente par. 4.1.1) effettuati in prima adozione del Modello, nonché l’esito delle successive attività svolte per l’aggiornamento del Modello (come descritte al precedente par. 4.2, ed in particolare, identificazione e rilevazione, tramite analisi della documentazione disponibile e interviste ai referenti aziendali, delle aree a rischio-reato e dei relativi meccanismi di controllo implementati a presidio dei rischi identificati) è stato possibile individuare le attività sensibili nell’ambito delle quali potrebbe essere presente il potenziale rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Per ciascuna attività sensibile sono state identificate le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti (c.d. “*As is analysis*”) e alcuni spunti di miglioramento (“*Gap Analysis*”)

Le attività sensibili sono riportate in un apposito documento (“Matrice delle attività sensibili e reati associati”).

Inoltre, la Società non ha trascurato, tenendole in debita considerazione ai fini dell’analisi dei rischi e dei controlli, l’incidenza che la concreta attività riveste nell’iter del reato potenzialmente realizzabile. Talune attività, infatti, rientrano in un determinato processo solamente perché *strumentali* alle attività principali, e quindi, prive, al di fuori di quello, di una propria autonomia funzionale.

Sulla base dell’analisi di cui sopra, i processi/attività potenzialmente a rischio che sono stati individuati sono i seguenti:

* + - Comunicazioni e gestione dei rapporti con i funzionari pubblici ed esponenti delle P.A. e delle Autorità di Vigilanza (in via ordinaria e in via straordinaria)
    - Rapporti con i funzionari pubblici ed esponenti delle P.A. e delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive
    - Gestione dei rapporti con la P.A. e delle Autorità di Vigilanza per la richiesta e ottenimento di certificazioni e autorizzazioni
    - Richiesta e gestione di erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, ecc.)
    - Gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione privati
    - Gestione delle importazioni / esportazioni e gestione delle prescrizioni di cui al DPR 43/1973 (compresa la predisposizione e inoltro della documentazione da presentare Autorità)
    - Gestione delle relazioni istituzionali con associazioni e istituzioni anche pubbliche (Regione, Comune, Parlamentari, Unindustria Bologna, etc.)
    - Accordi di collaborazione e partnership
    - Ricerca, selezione e assunzione e gestione del personale
    - Definizione e riconoscimento di premi, avanzamenti di carriera e incrementi retributivi
    - Gestione cedolino paghe e pagamento retribuzione
    - Gestione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali relativi al personale assunto, in forza e dimissionario nei confronti degli enti pubblici (INPS, INAIL, ecc.)
    - Predisposizione ed inoltro della documentazione relativa al personale appartenente a categorie protette
    - Erogazione e gestione di regali, spese di rappresentanza e hospitality/intrattenimenti
    - Erogazione e gestione di contributi sociali
    - Erogazione e gestione delle contribuzioni “non sociali” (comprese le borse di studio)
    - Organizzazione o partecipazione ad eventi
    - Gestione dei rimborsi spese
    - Gestione del contenzioso e di accordi transattivi
    - Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali
    - Accesso e gestione dei sistemi informativi interni o esterni
    - Gestione informazioni riservate
    - Gestione della contabilità generale (compresa la conservazione delle scritture contabili)
    - Predisposizione del bilancio civilistico, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione
    - Rapporti con i Revisori e Sindaci nell’ambito dell’attività di controllo loro attribuita ex lege
    - Emissione di fatture
    - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita (in tale attività è ricompresa l'attività di “entrata merci” prima dell’effettuazione di un pagamento)
    - Gestione del cash pooling
    - Apertura e gestione dei conti corrente bancari
    - Operazioni straordinarie e cessioni di asset e beni immobiliari
    - Gestione dei rapporti infragruppo (transfer price, royalties, condizioni finanziarie, ricarico a società del Gruppo) e relativa fatturazione
    - Gestione degli adempimenti fiscali e della fiscalità aziendale (l'attività comprende la gestione della compensazione fiscale, dell’IVA dei tributi locali e delle dichiarazioni fiscali IRES, IRAP e sostituti imposta)
    - Gestione delle accise
    - Gestione rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
    - Gestione del contatto con la Guardia di Finanza nel Deposito Fiscale
    - Ottenimento e gestione di brevetti e marchi
    - Prototipazione e sviluppo di prodotti
    - Utilizzo di processi, tecnologie e know-how di terzi
    - Gestione degli accessi, delle connessioni, della sicurezza, dei sistemi e degli applicativi
    - Gestione dei rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (es. testimoni)
    - Gestione degli acquisti, compresa la selezione dei fornitori/consulenti e gestione dei relativi rapporti
    - Gestione dei movimenti di merce dal magazzino e delle entrate ed uscite dal deposito fiscale
    - Gestione dei rifiuti presso le sedi aziendali, i siti produttivi e i cantieri di costruzione o ampliamento o manutenzione di sedi, uffici e stabilimenti nuovi (compresi i prodotti non destinati alla vendita)
    - Gestione delle emissioni in atmosfera presso le sedi aziendali, i siti produttivi e i cantieri di costruzione o ampliamento o manutenzione di sedi, uffici e stabilimenti nuovi
    - Scarichi idrici, attività di bonifica e prevenzione contaminazione suolo e sottosuolo, presso le sedi aziendali, i siti produttivi e i cantieri di costruzione o ampliamento o manutenzione di sedi, uffici e stabilimenti nuovi
    - Utilizzo sostanze lesive dell’ozono presso le sedi aziendali, i siti produttivi e i cantieri di costruzione o ampliamento o manutenzione di sedi, uffici e stabilimenti nuovi
    - Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presso le sedi aziendali, i siti produttivi e i cantieri di costruzione o ampliamento o manutenzione di sedi, uffici e stabilimenti nuovi
    - Gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori in relazione ai quali rilevano aspetti legati alla salute e sicurezza e all'ambiente

Per ulteriori maggiori dettagli si rimanda alle “Matrici delle attività sensibili e reati associati” (Allegato 4).

# 5. SISTEMA ORGANIZZATIVO

Con il termine “*sistema organizzativo*” si intende la corretta individuazione in capo a ciascun soggetto appartenente all’organizzazione aziendale dei ruoli e delle responsabilità.

Come anche suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Pertanto, la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. formalizzazione del sistema in termini di organigramma, *job description*, *Missions* e responsabilità;
2. chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
3. esistenza della segregazione delle funzioni.

La struttura organizzativa della Società risulta formalizzata e rappresentata graficamente in un *organigramma*, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

La Società si è, inoltre, dotata di protocolli e procedure come strumento per fissare e divulgare i propri processi organizzativi, prevedendo gli opportuni punti di controllo.

La società, infine, a completamento della struttura organizzativa, imposta, attua e mantiene un sistema di controlli che, sviluppandosi a partire dai livelli operativi sino ai livelli di vigilanza, assicuri l’efficacia ed efficienza delle regole e delle direttive impartite.

# 6. SISTEMA AUTORIZZATIVO E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

In riferimento a quanto predisposto nelle Linee Guida di Confindustria i poteri autorizzativi e di firma vengono assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

Tali aspetti sono disciplinati dall’insieme dei Principi e Procedure di Gruppo ed in particolare dai principi PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori” e PMI 14-C “Global Anti-Corruption Policy and related standards” oltre che dalle linee guida operative concernenti l’effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale.

Peraltro, per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società provvederà ad:

* + aggiornare l’articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
  + istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni interessate, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
  + supportare l’Organismo di Vigilanza nell’effettuare una verifica periodica del rispetto dei poteri di firma. I risultati di tale verifica dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza, si coglie l’occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell’ambito di un procedimento ex D.lgs. 231/2001 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell’illecito amministrativo ascritto all’ente, la nomina del difensore dell’ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

# 7. IL CODICE DI CONDOTTA 231

# 

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica l’adozione di un Codice di Condotta 231 quale utile strumento di *governance* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice di Condotta 231, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice di Condotta 231 elaborato da Philip Morris MTB nell’ambito del progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001 si inserisce in un contesto internazionale fortemente caratterizzato da una rilevante attenzione ai valori etico-deontologici.

Al fine di dare concretezza a questi valori Philip Morris International ha intrapreso diverse azioni tra le quali la realizzazione di un articolato sistema di “*Compliance*” (termine con il quale si intende l’insieme di principi di condotta, sistemi organizzativi e di controllo volti ad assicurare il rispetto dei principi di autodisciplina interni e delle leggi in vigore).

I principi contenuti nel sistema di *Compliance* sono improntati a standard di comportamento di elevato tenore e riflettono il continuo impegno all’interno del Gruppo anche nel campo della responsabilità sociale e della produzione/ commercializzazione responsabile delle sigarette.

L’approccio metodologico seguito ai fini dell’elaborazione del Codice di Condotta 231 è stato, pertanto, da un lato, quello di orientare tale strumento alla tutela degli specifici aspetti propri della norma alla luce dei reati ivi previsti, dall’altro lato, di estenderne la portata ad una molteplicità di condotte dalle quali possa astrattamente discendere una responsabilità per la Società. Il tutto assicurandone la coerenza con le numerose disposizioni e standard di comportamento già adottati dal Gruppo tra cui innanzitutto il *Codice di Condotta* di PMI.

I principi inseriti nel Codice di Condotta 231 di Philip Morris MTB, allegato al presente Modello (All.1), sono rivolti a: amministratori, dirigenti, dipendenti (operai ed intermedi inclusi), consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, procuratori e terzi che operano per conto della Società o, che comunque, svolgano attività nell’interesse e/o a vantaggio della stessa (i c.d. “***Destinatari***”).

Il Codice di Condotta 231 ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 e che valgono quali protocolli a presidio delle attività sensibili/strumentali individuate dalla Società.

Una sezione del Codice di Condotta 231 è dedicata alla descrizione dell’Organismo di Vigilanza, deputato al controllo ed all’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di controllo. Sono, inoltre, indicati i principi nel rispetto dei quali provvedere alla sua diffusione nell’azienda, nonché alla gestione di conflitti tra le disposizioni presenti nello stesso con le disposizioni previste in altri codici etici aziendali, nei regolamenti interni o nelle procedure.

Infine, il Codice obbliga chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi dello stesso e/o delle procedure che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l’efficacia, di segnalarle prontamente all’Organismo di Vigilanza.

# 8. SISTEMA DISCIPLINARE

L’effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

La Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, collaboratori e terzi. Il Sistema disciplinare è riportato nell’All.2 del Modello, alla cui lettura si rinvia.

Con specifico riferimento alle violazioni del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i comportamenti sanzionabili sono quelli relativi al mancato rispetto degli adempimenti previsti dal Testo Unico Sicurezza (come specificato dagli artt. dal 55 al 59 del TUS), in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

Si sottolinea, inoltre, come – oltre alla possibilità di applicazione delle sanzioni disciplinari – il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituisca elemento di valutazione professionale che può avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all’eventuale componente variabile/premiale della retribuzione) con riferimento a tutti i Dipendenti (ivi inclusi i dirigenti).

# 9. RISORSE UMANE

La Società riconosce il ruolo centrale delle risorse umane come elemento indispensabile per lo sviluppo ed il successo dell’azienda.

Philip Morris MTB, relativamente al **processo di selezione del personale**, segue una politica aziendale volta a selezionare ed assumere il personale maggiormente qualificato e capace, in maniera equa e trasparente.

Come stabilito nel Codice di Condotta 231 (principio n. 25), la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

In particolare, il processo di selezione comporta il coinvolgimento di più soggetti tanto nell'area interessata direttamente alla selezione quanto nelle Risorse Umane. Competenze e responsabilità proprie della posizione scoperta vengono predeterminate utilizzando una apposita "*job description*" realizzata in base al modello di competenze standard di Philip Morris International. La selezione viene effettuata in considerazione della corrispondenza del possibile candidato al modello di competenze di Philip Morris International nonché agli ulteriori requisiti individuati nella job description.

La Società effettua un costante monitoraggio sul personale tramite la funzione Risorse Umane e le rispettive funzioni di appartenenza. Strumento principale di valutazione della performance è il MAP (Managing and Appraising Performance), un articolato processo volto ad assicurare il costante coordinamento delle performance individuali con gli obbiettivi della società nonché lo sviluppo individuale di ciascun dipendente. La valutazione delle performance viene effettuata alla luce del modello di competenze di Philip Morris International tra le quali rientra l'integrità, intesa come totale rispetto delle politiche e dei codici di comportamento di Philip Morris International.

Quanto, invece, ai sistemi di incentivazione, i criteri utilizzati si ispirano ai principi fissati nel Codice di Condotta 231 il quale prevede specificatamente che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

In alcun caso sin dalla fase di selezione che nella gestione del rapporto di lavoro sono tollerate discriminazioni che possano dipendere da motivi ideologici, di razza, di genere, filosofici, politici e/o religiosi.

È un diritto ed un dovere di chiunque presta la propria opera a favore della Società, segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Coloro i quali dovessero fare, con dolo o colpa grave, segnalazioni false o infondate, saranno passibili di sanzioni disciplinari.

È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di ritorsione, o che comunque possano penalizzare o emarginare, sia direttamente che indirettamente, coloro che hanno fatto segnalazioni.

# 10. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. n. 231/2001 all’art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l’esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l’istituzione di un Organismo interno all’Ente - c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito “l’Organismo” o “OdV”) - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l’Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’Organismo nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “*è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello*”.
2. **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
3. **continuità di azione:** per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l’OdV deve:

* + essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
  + essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
  + essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  + essere dotato di autonomia finanziaria;
  + essere privo di compiti operativi;
  + avere continuità d’azione;
  + avere requisiti di professionalità;
  + realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Vertice Aziendale.

Infine, con l'art. 14, comma 12, della Legge 183/2011 "Legge sulla stabilità" è stato integrato l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 con il comma 4-*bis* che recita: “*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)*”.

**Individuazione dell’Organismo di Vigilanza**

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione appena illustrati, l’Organismo di Vigilanza di Philip Morris MTB è stato individuato in un organo collegiale composto da n.3 componenti, con possibilità di incrementare il numero in base alle eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza. Uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ha le funzioni di Presidente secondo le modalità previste nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza.

Come anche precisato nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza, non potrà essere nominato Organismo di Vigilanza chiunque abbia riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

Per la definizione degli altri requisiti di ineleggibilità e di decadenza nonché per tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza si rimanda al documento “*Statuto dell’Organismo di Vigilanza*”.

Per quanto concerne invece i profili organizzativi attinenti al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza la regolamentazione di tali profili, in linea con le ultime indicazioni di Confindustria in materia, è demandata all’Organismo stesso.

**Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza**

I compiti dell’organismo di Vigilanza sono prevalentemente quelli di:

* + vigilare sull’effettività del Modello;
  + verificare l’adeguatezza del Modello, valutando la reale idoneità dello stesso a prevenire i reati;
  + verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
  + curare l’aggiornamento del Modello.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l’OdV:

* + ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale;
  + può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Inoltre, l’Organismo riceverà una dotazione iniziale di risorse finanziarie, tale da assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli.

## *10.1 Reporting dell’Organismo nei confronti degli organi societari e del Vertice Aziendale*

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello e al manifestarsi di eventuali criticità ad esso connesse.

Come meglio precisato nel documento “*Sistema di reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari*”, all’Organismo di Vigilanza sono assegnate due tipologie di reporting:

* + la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell’Amministratore Delegato;
  + la seconda, su base periodica (semestrale/annuale), nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare, con riferimento al reporting nei confronti dell’Amministratore Delegato, l’Organismo predispone le seguenti tipologie di rapporti scritti:

* + piano di audit;
  + risultati ottenuti dall’attività svolta;
  + segnalazioni ricevute durante il periodo in oggetto;
  + relazione di sintesi dell’operato dell’Organismo di Vigilanza (attività complessivamente svolte, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello e del loro stato di realizzazione).

Con riferimento, invece, al reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l’Organismo predispone le seguenti tipologie di rapporti scritti:

* + con cadenza semestrale, un rapporto scritto avente ad oggetto:

1. l’attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, ecc.);
2. le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello, nonché lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi sul Modello stesso;
   * con cadenza annuale, un rapporto scritto avente ad oggetto il piano di attività previsto per l’anno successivo.

Infine, l’OdV dovrà segnalare al Collegio Sindacale eventuali irregolarità/anomalie riscontrate nell’operato del Vertice Aziendale ovvero aventi particolare rilievo per la Società.

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall’Organismo.

L’Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

## *10.2 Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza*

L’art. 6, 2° comma, lett. *d* del D. Lgs. n. 231/2001, impone la previsione nel “Modello di Organizzazione” di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

* visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti pubblici competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
* violenze o minacce, ovvero offerte o promesse di danaro o altra utilità ricevute al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali;
* provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
* decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
* richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
* notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
* ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
* ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta 231.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

L’Organismo agirà in modo da garantire i soggetti che forniscono informazioni allo stesso contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sono meglio definiti all’interno della procedura - “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” che definisce le informazioni di carattere generale e di carattere specifico da comunicare all’Organismo di Vigilanza, le funzioni coinvolte, la periodicità del flusso informativo e le modalità di comunicazione.

A integrazione dell'elencazione delle notizie che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza si aggiunge:

* + - qualsiasi notizia di attività di stampo xenofobo o razzista o negazionista che possa coinvolge la Società anche mediatamente. Devono intendersi ricomprese anche eventuali dichiarazioni rese pubblicamente (social) da persone apicali.
    - Qualsiasi notizia inerente all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o comunque al favoreggiamento della immigrazione clandestina non solo da parte di persone che operano per la Società, ma anche da parte di suoi fornitori o partners.
    - Notizie relative a condotte scorrette tenute da fornitori di servizi, con specifico riferimento a rapporti con le P.A.

Ad ulteriore integrazione si aggiunge:

* Contestazioni da parte di Autorità fiscali anche se non definite.
* Interlocuzioni rilevanti, richieste e verifiche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
* Irrogazione di sanzioni.
* Perdita, smarrimento, distruzione di documentazione fiscale.

## *10.3 Whistleblowing*

Oltre al sistema informativo delineato al precedente paragrafo 10.2, come previsto dall’art. 6, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 231/2001, la Società prevede canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al Decreto *Whistleblowing*.

In particolare, la gestione del *whistleblowing* avviene tramite un’apposita procedura, denominata “Segnalazioni Rilevanti” alla quale si fa rimando per ogni informazione attinente all’invio e alla gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Al fine di consentire la massima accessibilità e diffusione dei canali di segnalazione degli illeciti esistenti la Società fornisce regolarmente apposite informative al personale e alle terze parti per consentire appropriata consapevolezza dell’esistenza di tali strumenti e canali di segnalazione di condotte illecite.

A ciascuna delle eventuali segnalazioni che venissero effettuate per il tramite di uno dei canali di segnalazione previsti viene dato seguito con un procedimento di indagine, richiamato nella procedura appositamente adottata dalla Società.

Nella definizione delle modalità di *reporting* si è tenuto conto dei vari strumenti di rilevazione delle violazioni già in uso e di canali informativi dedicati (*Help Line*) idonei a garantire la riservatezza.

La Società si impegna, inoltre, a prevenire e reprimere attivamente qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto, nei confronti degli autori di segnalazioni di condotte illecite per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il caso in cui siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

L’ufficio individuato come gestore delle segnalazioni (Dipartimento Ethics & Compliance della Società) dovrà informare tempestivamente l’OdV – in conformità alla Procedura Segnalazioni Rilevanti e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa rilevante – delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o aventi ad oggetto violazioni del Modello 231.

L’OdV può, inoltre, riservarsi di ricevere dal gestore delle segnalazioni un’informativa sul generale funzionamento del canale di segnalazione interno e sul mantenimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.

Nell’Allegato 2 “*Sistema Disciplinare* ex *Art. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A*.” sono previste sanzioni nei confronti di chi violi gli obblighi di riservatezza o compia atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti, nonché nei confronti di chi commette altri illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing*.

## *10.4 Raccolta e conservazione delle informazioni*

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è archiviata a cura dell’Organismo di Vigilanza in un data base informatico o cartaceo, custodito in un apposito archivio, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

## *10.5 Obblighi di riservatezza dell’Organismo di Vigilanza*

L’Organismo ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

# 11. PROCEDURE OPERATIVE

Come chiarito anche dalle Linee Guida di Confindustria, il modello di controllo e, nell’ambito di questo, le procedure operative devono assicurare il rispetto dei seguenti principi:

* “*ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*”.

Con tale principio la Società intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. “*tracciabilità*”) su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. A tal fine è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha *autorizzato* l’operazione, chi l’abbia materialmente *effettuata*, chi abbia provveduto alla sua *registrazione* e chi abbia effettuato un *controllo* sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l’operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

* “*nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale*”.

Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Società processi che vengano gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di “separazione dei ruoli”. Tale requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell’autorizzazione, della contabilizzazione, dell’esecuzione e del controllo.

Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.

* “*i controlli effettuati devono essere documentati*”

Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit).

# 12. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e finanziari in uscita per l’adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

* flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi e le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
* flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo di esempio, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all’attività aziendale, tale processo di gestione comprende le seguenti fasi:

* pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione - debitamente autorizzata - alla Funzione competente;
* predisposizione (da parte della Funzione competente) delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite;
* richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata;
* verifica della corrispondenza tra l’importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, adeguatamente formalizzata, e della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

* esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
* richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l’obbligazione debitamente formalizzata;
* controllo sull’effettuazione del pagamento;
* riconciliazioni a consuntivo;
* esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell’operazione (ordinaria/straordinaria) e dell’importo;
* esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
* effettuazione sistematica dell’attività di riconciliazione, sia dei conti intercompany, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
* tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

##### A tale proposito la Società, attraverso gli organi competenti, pone in essere adeguate verifiche periodiche sul rispetto dei principi di controllo appena evidenziati.

##### Il controllo di gestione delle risorse finanziarie è inoltre assicurato da un sistema di budgeting, la cui responsabilità è affidata alla Funzione Finance, la quale è tenuta a monitorare eventuali scostamenti dal budget provvedendo a comunicare tempestivamente all’OdV ogni comportamento anomalo in termini di rilevanza e ripetitività.

# 13. LA FORMAZIONE

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

La Società ha già effettuato una formazione preliminare ai fini del D.Lgs. n. 231/201, durante il progetto di realizzazione del Modello. Tale attività formativa ha avuto luogo attraverso l’esposizione dei criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell’Ente, i reati presi in considerazione dal Decreto, nonché la tipologia di sanzioni previste e le metodologie d’analisi adottate.

Inoltre, la stessa metodologia di RSA ha comportato il compimento di un’attività introduttiva di formazione dei partecipanti principalmente diretta ad una più corretta ed efficiente compilazione dei questionari.

Ai fini dell’attuazione del Modello, la Società, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, provvede a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica diversificato a seconda che sia rivolto ai dirigenti, ai dipendenti (distinguendo ulteriormente tra la generalità dei dipendenti e coloro che operano in specifiche aree a rischio) ovvero ai componenti dell’Organismo di Vigilanza ed ai preposti al controllo interno. Tale piano di formazione è finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione:

* dei precetti contenuti nel D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
* dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta 231;
* del Sistema Disciplinare;
* delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
* dei poteri e compiti dell’Organismo di Vigilanza;
* del sistema di reporting interno riguardante l’Organismo di Vigilanza;
* del sistema di whistleblowing istituito.

In particolare, il piano di formazione prevede:

* l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
* controlli sulla frequenza;
* controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.

Sono inoltre previsti, per ogni momento formativo, test mirati per certificare l’avvenuto apprendimento dei discenti.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello sono organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Vengono, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria ai corsi spetta alla Funzione Risorse Umane.

L’OdV, con priorità assoluta e comunque entro e non oltre 6 mesi dall’approvazione del presente Modello, si impegna a concordare con la funzione Risorse Umane un piano di formazione dettagliato.

Il programma di formazione periodica come sopra definito deve provvedere anche contenuti inerenti a:

- il rispetto dei diritti fondamentali della persona

- la cultura della legalità e la lotta ad ogni forma di corruzione

- i diritti di segnalazione.

Ai fornitori i cui servizi hanno impatto su Pubbliche amministrazioni, Pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, deve essere richiesto di inserire nei programmi formativi di coloro che prestano l’opera per loro conto, contenuti inerenti alla legalità ed ai modelli di comportamento corretto adottati dalla Società.

# 14. COMUNICAZIONE DEL MODELLO

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione sarà capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

Destinatari della comunicazione saranno:

* tutti i dipendenti (impiegati e dirigenti);
* i nuovi dipendenti al momento dell’assunzione;
* i collaboratori, sebbene non dipendenti a tempo indeterminato, al momento della stipula del contratto.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dai dipendenti ed in particolare i consulenti, gli agenti, i procuratori, i fornitori ed, in genere, tutti i terzi che agiscono per conto della Società la comunicazione ha per oggetto il Codice di Condotta 231.

Per quanto riguarda specificamente i fornitori i cui servizi possono avere impatto su Pubbliche amministrazioni, Pubblici ufficiali, incaricati di Pubblici servizi, la comunicazione deve riportare, anche in estratto, i principi di anticorruzione adottati dalla Società e i conseguenti obblighi posti a carico del fornitore.

Il piano di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato per tutto il Personale (impiegati, quadri e dirigenti), tramite i mezzi di comunicazione aziendali, quali:

* **Lettera informativa a firma dell’Amministratore Delegato** a tutto il personale, in cui si presenta il Modello, con specifico riferimento alle sue finalità.
* **E-mail** inviata a tutti i dipendenti, in cui si presenta il Modello, l’Organismo di Vigilanza, il Codice di Condotta 231, il Sistema Disciplinare ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di un’efficace diffusione del suddetto Modello.
* **Pubblicazione sull’intranet aziendale**, al fine di consentire ad ogni dipendente una facile ed immediata consultazione del Modello.
* Attivazione di una casella email per comunicare direttamente con l’OdV.
* **Organizzazione di eventi** al fine di pubblicizzare, tra gli altri, l’adozione del Modello, la figura dell’OdV, il Codice di Condotta 231 (Cfr. piano di formazione al par.13).

Il piano di comunicazione previsto dalle superiori disposizioni dovrà prestare particolare enfasi alle modalità di segnalazione degli illeciti ed ai diritti e le protezioni riconosciute ai segnalanti e prevedere contenuti specifici riguardo l'impegno della Società per la cultura della legalità e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

ALLEGATI

*1) Codice di Condotta ex D.Lgs. n. 231/2001 di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.*

*2) Sistema Disciplinare ex Art. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.*

*3) Elenco dei reati* *e degli illeciti amministrativi ex n. D.Lgs. n. 231/2001*

*4) Matrici delle attività sensibili e reati associati*

1. Attualmente rubricato “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*”. [↑](#footnote-ref-2)
2. Attualmente rubricato “*Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee*”. [↑](#footnote-ref-3)
3. Attualmente rubricato “*Malversazione di erogazioni pubbliche*”. [↑](#footnote-ref-4)
4. Attualmente rubricato “*Indebita percezione di erogazioni pubbliche”.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Attualmente rubricato “*False comunicazioni sociali delle società quotate”.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Le fattispecie di reato di “*riciclaggio*” e “*impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita*”, sono state abrogate dal [D.Lgs. 231/07](http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F07), art. 64, co. 1, lett. f) ed attualmente sono rilevanti solo su base nazionale. [↑](#footnote-ref-7)
7. I delitti informatici previsti dall’art. 24 *bis* del Decreto 231 sono stati poi modificati ad opera della Legge 90/2024. [↑](#footnote-ref-8)
8. Il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 ha sostituito la formulazione originaria dell’art. 491-bis con la seguente: sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici». [↑](#footnote-ref-9)
9. Successivamente abrogato e trasposto all’art. 452-*quaterdecies* c.p. [↑](#footnote-ref-10)
10. In seguito alle modifiche apportate ai reati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1. c.p., anche i proventi di delitti colposi e di contravvenzioni possono fondare le condotte illecite di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego (in precedenza, invece, le condotte illecite potevano avere come presupposto solo i “delitti non colposi”). [↑](#footnote-ref-11)
11. D. Lgs. 81/08 e s.m.i., D. Lgs.152/06 e s.m.i, e reati ambientali previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001. [↑](#footnote-ref-12)